COMUNE DI UDINE
PI/A 0002506
del 02/07/2020

COMUNE DI UDINE
AP/0000749
del 02/07/2020

COMUNE DI UDINE
Servizio Polizia Locale
U.S. Permessi e Concessioni

EMAS

Udine, 2 luglio 2020

OGGETTO:	**limitazioni alla circolazione veicolare in occasione degli eventi "WEEK END SOTTO LE STELLE IN BORGO GEMONA", a far data dal 03 luglio fino al 31 ottobre 2020 nelle sole giornate di VENERDI', SÀBATO e DOMENICA**

IL COMANDANTE

Vista	la richiesta inoltrata dal Comitato Borgo Gemona;
Valutato	il progetto dell'evento;
Sentita	la locale Autorità di P.S.;
Verificata	la fattibilità di quanto proposto;
Sentita	la SAF Autoservizi FVG;
Preso atto	dell'esito positivo riscontrato nel precedente fine settimana;
Tenuto conto	di quanto emerso in sede di incontro congiunto Amministrazione Comunale/Polizia Locale, Autorità di Pubblica Sicurezza, Confcommercio, Confesercenti e rappresentanti dei borghi aderenti all'iniziativa;
Visto	quanto concordato con la locale Questura;
Richiamata	la Deliberazione della Giunta Comunale n. 500 d'ord. Del 10.12.2019 che ha attribuito al Comandante della Polizia Locale le funzioni allocate all'U.S. Permessi e Concessioni;
Visto	il D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti	gli artt. 74 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Vista	la competenza a regolamentare la materia della viabilità urbana ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L. ribadita dalle sentenze del T.A.R. Veneto sez. I del 19 settembre 2002 e T.A.R. Campania sez. I del 12 luglio 2004;
Visto	il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
Visti	gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale,
Ritenuto	che per motivi di sicurezza della circolazione stradale si rende necessario dare corso al provvedimento nel dispositivo riportato:

ORDINA

A far data dal 03 luglio fino al 31 ottobre 2020 dalle 18.30 del VENERDI' alle 00.30 del SABATO e dalle ore 18.30 del SABATO alle ore 00.30 del LUNEDI' successivo:

<u>in via GEMONA nel tratto compreso tra piazza San Cristoforo e via Deciani/Santa Chiara</u>:

- ***l'istituzione del "Divieto di sosta temporaneo eccetto autorizzati – Zona rimozione coatta"*** *(fig. II 74 Art. 120 + modello II 3/a Art. 83 Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. C.d.S.)* per ogni categoria di veicoli (compresi i veicoli al servizio degli invalidi);
- ***l'istituzione del "Divieto di transito"*** *(fig. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S)* per ogni categoria di veicoli (compatibilmente allo svolgimento dell'evento sarà consentito l'accesso e l'uscita per/da le aree private);
- ***in conseguenza del punto precedente:***
  - ***via Giovanni da Udine sarà "Strada senza uscita"*** *(Fig. II 309 Art. 135 Reg. C.d.S.)* ***ed accessibile da viale Della Vittoria esclusivamente per i frontisti;***
  - ***in via Mazzini verrà istituito il "Divieto di transito eccetto frontisti" pertanto i veicoli provenienti da via Mantica verranno fatti proseguire verso via Cosattini (i frontisti di via Mazzini verranno fatti prima proseguire diritti in via Palladio e poi svoltare a destra verso via Caiselli). All'intersezione Mantica/Mazzini verrà apposto un cartello indicante le limitazioni in essere;***
  - ***i veicoli percorrenti via Gemona Nord e provenienti da piazzale Osoppo verranno fatti svoltare a destra verso via Deciani;***
  - ***i veicoli percorrenti via Santa Chiara dovranno proseguire diritti verso via Deciani.***

L'apposizione di barriere fisiche, così come concertato con la locale Autorità di P.S. nelle seguenti intersezioni:

- **Mazzini/Petracco;**
- **Gemona/San Cristoforo;**
- **Gemona/Giovanni da Udine;**
- **Gemona/Decani/Santa Chiara.**

Dette barriere, all' intersezione Gemona/Deciani/Santa Chiara dovranno comunque garantire l'accessibilità ai frontisti (esclusivamente per accedere od uscire alle/dalle aree private), ed ai mezzi di polizia/emergenza/soccorso lungo quelle indicate come corsie d'emergenza.

L'ACCESSIBILITA' A VIA GEMONA PER I MEZZI DI EMERGENZA/SOCCORSO E FRONTISTI (possessori di garages od aree private destinate alla sosta veicolare) SARA' SEMPRE GARANTITA DAL VARCO GEMONA/DECIANI/SANTA CHIARA OVVERO DA QUELLO MANTICA/MAZZINI-PETRACCO

Gli operatori preposti ai servizi di polizia stradale potranno adottare ogni altro accorgimento, anche difforme dal presente provvedimento, utile a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Dovranno essere rispettate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 DPCM 09.03.2020 e successivi.

AVVISA

1. L'organizzatore è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme contemplate nella posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
2. Tutti i manufatti di cantiere adoperati al fine di recintare le aree interessate dagli eventi (new jersey, rete arancione in pvc, coni in plastica, etc...) e la segnaletica temporanea di cantiere sia orizzontale che verticale dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 10 luglio 2002 recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed in particolare:
   - **adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne, dell'area interessata dall'evento;**
   - occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire quella eventualmente deterioratasi a causa dei lavori medesimi nonchè ripristinare lo stato dei luoghi ante lavori ed in particolare le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato e provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale usurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi da concordarsi con il personale incaricato dell'istruttoria ovvero degli uffici competenti.
3. L'apposizione della prescritta segnaletica di divieto di sosta temporaneo dovrà essere eseguita *(previa compilazione dell'elenco dei veicoli presenti)* non meno di 48 ore prima della data di inizio del divieto di cui sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 4 lett. f) del C.d.S.
4. A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 ed in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente Ordinanza, potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
5. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
6. Gli organi di Polizia Stradale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed avranno cura che siano rispettate tutte le norme contemplate nel Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

IL COMANDANTE
(dott. Eros del Longo)

Responsabile del procedimento: Eros del Longo
Referente della pratica: Mario Cisilino

COMUNE DI UDINE
Via Lionello, 1
33100 Udine
C.F. e P. IVA 00168650307

U.S. Grandi Eventi e Cantieri
Via Girardini, 24
33100 Udine
tel. 0432 1272325
tel. 0432 1272995

protocollo@pec.comune.udine.it
http://www.comune.udine.gov.it